



REPUBBLICA ITALIANA

141/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Natale LONGO	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al **n. 61437** del registro di segreteria,

promosso da:

omissis, nata in *omissis* a il *omissis* (C.F. *omissis*), residente a *omissis*

(*omissis*), via *omissis*, moglie ed erede di *omissis* nato a *omissis* (*omissis*)

il *omissis* e deceduto a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, rappresentata e difesa

dall'Avv. Paolo Bonaiuti (pec:

paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org; n. fax 06.3700620)

unitamente e disgiuntamente all'Avv. Susanna Chiabotto (pec

susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org; n. fax 06.3700620), con

domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Riccardo Grazioli

Lante 16;

Appellante

Contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,
con domicilio in Roma, viale dell'Esercito 186 – 00143, nonché presso
l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, via dei Portoghesi 12;

Appellato

avverso

la sentenza n. 157/2023 della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale
per la Regione Lazio del 15.03.2023, pubblicata mediante deposito in
segreteria il 16.03.2023;

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del giorno 18 settembre 2025, svolta con
l'assistenza del segretario, Dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la
relazione del relatore Cons. Natale Longo, l'Avv. Massimo Silvestri
(per delega dell'avv. Paolo Bonaiuti e dell'avv. Susanna Chiabotto) per
l'appellante e il Tenente Colonnello Roberto Sulli (per delega della
dott.ssa Antonella Isola) per il Ministero della Difesa.

Svolgimento del processo

Con domanda amministrativa del 6.3.1979, il sig. *omissis* chiedeva la
pensione privilegiata tabellare per l'infermità "Aritmia extrasistolica
ventricolare", acclarata durante il ricovero avvenuto il 6.6.1978 presso
l'Ospedale Militare di Roma, durante il servizio militare di leva
prestato dal 15.2.1978 al 6.2.1979.

Veniva quindi avviata l'istruttoria amministrativa e adottati il verbale

della CMO di Roma n. 1264 del 3.4.1985, il parere negativo del Comitato delle Pensioni privilegiate n. 12700 del 10.7.1985 e il parere negativo del Collegio medico legale n. 5152 del 23.12.86, a conclusione della quale il Ministero della Difesa emetteva il Decreto negativo n. 39 del 29.1.1987.

Il sig. *omissis* ha adito le vie legali dinanzi alla Sezione giurisdizionale Lazio, evidenziando che la CMO di Roma aveva riconosciuto la infermità cardiaca SI dipendente dal servizio, sostenendo che l'insorgenza della affezione cardiaca fosse dovuta a fattori esogeni quali sforzi fisici e prolungati e a forti emozioni, stati di stress psicofisico che avevano provocato una intensa stimolazione del sistema neuro-vegetativo simpatico, concludendo quindi con la domanda di riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di ctg 7[^] o almeno di 8[^] categoria tab. A a vita, dalla data del congedo, oltre rivalutazione e interessi dalla data del congedo e dalle singole scadenze e sino al soddisfo.

Il giudice di prime cure adito, con sentenza n. 231/2017, depositata il 04/09/2017, rigettava la domanda in conformità ai pareri medico-legali, avuto riguardo alla eziopatogenesi dell'infermità *de qua* e alla ritenuta assenza di nesso causale o concausale tra la suddetta patologia e il servizio di leva prestato dal militare, senza disporre ulteriori approfondimenti istruttori, benché richiesti dall'interessato.

Con sentenza n. 177/2019, depositata in data 21/08/2019, questa Sezione giurisdizionale centrale di appello accoglieva il gravame, annullando per difetto di motivazione la menzionata Sentenza n.

231/2017 della Sezione giurisdizionale Lazio, rinviando gli atti al Primo Giudice ai sensi dell'art. 170, IV comma del Codice della Giustizia Contabile per il riesame nel merito del giudizio e per la regolazione delle spese di difesa anche in fase di appello.

Conseguentemente, la Sezione giurisdizionale Lazio, dopo aver effettuato attività istruttoria e a seguito del decesso del ricorrente e della conseguente riassunzione del giudizio, con sentenza n. 157/2023 ha respinto il ricorso (compensando le spese di difesa), considerato che, secondo la disposta CTU, <<NON risultano soddisfatti i criteri per la verifica del nesso causale tra il servizio prestato durante il servizio militare e l'infermità "aritmia extrasistolica ventricolare">>, patologia che, "anche per motivi fisiopatologici, appare legata viceversa ad una manifestazione idiopatica su base endogeno-costituzionale della sfera neurovegetativa".

Avverso detta sentenza ha proposto appello la moglie *omissis* (non anche i figli *omissis* e *omissis*), individuando innanzitutto i capi della sentenza impugnati, ovvero il giudizio di non dipendenza dell'infermità in questione da causa di servizio, lueggiando le "modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado", nonché "le circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".

In particolare, l'appellante ha articolato un motivo di impugnazione sostanzialmente unitario, lamentando "Violazione di legge consistente in mancata, falsa ed errata applicazione degli artt. 64 e

segg. del DPR n. 1092/73, difetto di istruttoria, mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria. Vizio nella procedura. Vizio nei presupposti. Violazione del principio di governo delle prove ex artt. 164 e 165 codice di giustizia contabile. *Error in procedendo*".

Secondo parte appellante, la sentenza impugnata si caratterizzerebbe per una "motivazione apparente".

In particolare, l'appellante ha evidenziato che, dopo che il giudice originariamente assegnatario del giudizio aveva raccolto l'istanza del ricorrente di un approfondimento istruttorio fissando la relativa udienza con apposita ordinanza, il nuovo magistrato assegnatario del fascicolo, "senza neanche concedere alle parti un rinvio ad altra udienza con termine al fine di disquisire sul punto e senza revocare l'ordinanza istruttoria" (nonostante il ricorrente avesse precisato in memoria i punti della relazione peritale da chiarire), ha trattenuto la causa in decisione, rendendo una sentenza "a sorpresa", oggi impugnata.

Secondo l'appellante, detto modo di procedere avrebbe violato il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, con ciò incidendo anche sul terreno della motivazione, oltre che della violazione degli art. 111 e 24 della Costituzione.

Nel merito, l'appellante, richiamata la disciplina e la giurisprudenza in materia di dipendenza da causa di servizio, ha sottolineato che "l'indagine sull'azione concausale dei fattori di servizio su una malattia va condotta non già alla stregua di un criterio assoluto ed

obiettivo, ma con riguardo alla possibilità di resistenza fisica di ciascun soggetto di fronte a particolari stimoli esterni”, aspetto non considerato dalla sentenza e dal parere.

Inoltre, secondo l’appellante, la sentenza, così come redatta, risente del mancato confronto di natura tecnica dal punto di vista medico legale, con conseguente travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità manifesta che si traducono in eccesso di potere, difetto di motivazione, mancata valutazione degli atti e delle prove, in particolare delle repliche alla C.T.U. definitiva del Prof. Rallo.

In particolare, nella sentenza si farebbe riferimento esclusivamente alle considerazioni medico legali in replica alle osservazioni del C.T.P. Prof. Giuseppe Rallo, associandole erroneamente alle note di udienza del 03.03.2023, mentre le considerazioni del C.T.U. non possono che replicare alle note critiche del C.T.P. del 28.03.2022, essendo stata la relazione peritale depositata il 22.04.2022, cui, appunto, sono allegate le note critiche del 28.03.2022; la sentenza dunque non potrebbe contenere riferimenti alle “note di udienza del 3.3.2023” con le ulteriori note critiche del Prof. Rallo del 10.05.2022, depositate il 16.05.2022.

Secondo l’appellante, “ulteriore indice di apparenza della motivazione” sarebbe costituito dal riferimento, quale argomento difensivo, esclusivamente alla valutazione della C.M.O. (responsabile del solo giudizio diagnostico e non anche della valutazione di dipendenza, di competenza del Comitato per le pensioni privilegiate), da ritenersi erroneo sia in quanto detta divisione di

competenze sarebbe sopravvenuta soltanto a seguito della riforma di cui al DPR n. 461/2001, sia in quanto la difesa aveva depositato relazioni peritali di parte.

Peraltro, la difesa ha evidenziato che l'infermità "Aritmia extrasistolica ventricolare" diagnosticata al *omissis* dalla C.M.O. di Roma con processo verbale AB N. 1264 del 03.04.1985, si è presentata per la prima volta durante gli stresses del servizio militare (l'interessato iniziò il servizio senza alcuna problematica al cuore), dato incontrovertibile tanto più che non è stato depositato in atti (pur essendo stato richiesto) il Mod. SA10ME, con conseguente assenza nel fascicolo processuale di elementi fondamentali per la decisione e violazione dell'art. 155 c.g.c., che impone al giudice di disporre la trasmissione del fascicolo amministrativo da parte dell'amministrazione.

L'appellante ha quindi concluso chiedendo di accogliere l'appello, previa istruzione della domanda, e di riconoscere il diritto rivendicato, nonché, in via graduata, di annullare la sentenza impugnata e rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c..

Con memoria in atti al giorno 8/8/2025, si è costituito il Ministero della Difesa, che, dopo aver compendiato l'iter processuale della vicenda e richiamato la sentenza gravata, ha sostenuto l'infondatezza dell'appello, evidenziando innanzitutto che il giudice di primo grado, ritenendo soddisfatti i quesiti posti dall'ordinanza istruttoria n. 37/2021 e valutando la causa come matura per la decisione, ha deciso il giudizio avendo ritenuto ben argomentata e scientificamente

fondata la relazione peritale d'ufficio redatta dal cardiologo incaricato, pur tenendo conto delle osservazioni difensive dell'appellante.

In particolare, secondo il Dicastero, il giudice territoriale ha "valutato i rapporti informativi dei Superiori Preposti, il Verbale n. 1264 in data 03/04/1985 della CMO di Roma, il Parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie n. 12700/85 del 10/07/1985 nonché il Parere del Collegio Medico Legale n. 5152/85 del 23/12/1986, le perizie di parte e la Relazione tecnica officiata, giudicando con completezza degli elementi in atti, nella sua qualità di *peritus peritorum*, che la patologia sofferta non fosse insorta per causa di servizio".

D'altra parte, secondo il Ministero, il giudice di prime cure "ha evidenziato come non sussistessero prove fornite dall'appellante degli asseriti eccessivi disagi, dei particolari sforzi e/o attività pesanti prestate nel breve periodo di ferma, già espressamente esclusi dai Superiori preposti nei citati Rapporti Informativi, con esclusione della dipendenza dal servizio dell'affezione cardiologica, come confermato dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e dal Collegio Medico Legale di questo Dicastero".

Inoltre, il Dicastero, dopo avere evidenziato che, anche anteriormente alla vigenza del DPR n. 461/2001, ovvero dal 22/01/2002, il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, attualmente denominato Comitato di Verifica per le cause di servizio, ai sensi dell'art. 166 in combinato disposto con l'art. 177 del DPR n. 1092/1973 risultava "obbligatorio e vincolante", ha rivendicato di aver correttamente seguito le procedure di legge.

Inoltre, dopo aver rimarcato che il giudice di prime cure “si è soffermato sul criterio della concausalità ovvero del rapporto di causalità incidente del servizio effettivamente prestato sull’insorgenza della patologia”, ha sostenuto che apparirebbe manifesto che l’appellante, nel censurare l’asserita apparenza della motivazione, avrebbe nella sostanza addotto una questione di fatto, inammissibile nella presente sede processuale ex art. 170 c.g.c.

Il Ministero ha quindi concluso evidenziando la correttezza della sentenza e chiedendo di dichiarare l’inammissibilità dell’appello, riproponendo, in via gradata, le eccezioni già ritualmente proposte in prime cure (compresa quella di prescrizione quinquennale dei ratei).

All’udienza del 18 settembre 2025, le parti hanno richiamato le considerazioni già svolte insistendo nelle rispettive conclusioni.

DIRITTO

[1] Con articolato motivo di ricorso, già compendiato, l’appellante ha lamentato la “Violazione di legge consistente in mancata, falsa ed errata applicazione degli artt. 64 e segg. legge 1092/73, difetto di istruttoria, mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria. Vizio nella procedura. Vizio nei presupposti. Violazione del principio di governo delle prove ex artt. 164 e 165 codice di giustizia contabile. *Error in procedendo*”.

In proposito, osserva il Collegio, in via preliminare, che l’art. 170 del codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016 e ss.mm.ii.) espressamente prevede, in funzione limitativa dell’ambito di appellabilità delle sentenze in materia pensionistica, che “Nei giudizi

in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni".

Nel contempo, l'articolo 170, comma 4, del codice di giustizia contabile prevede che "Il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello".

La disposizione codicistica ha sostanzialmente riproposto il contenuto della previgente disposizione di cui all'art. 1, V comma, del d.l. 453/1993, in ordine alla quale le Sezioni Riunite della Corte dei conti (sent. n. 10/QM/2000) hanno avuto modo di affermare che "il legislatore ha inteso parificare a questioni di fatto in tutti i loro possibili aspetti" le questioni relative a dipendenza, classifica o aggravamento di infermità, poiché già oggetto di "un procedimento fortemente garantistico" in sede amministrativa.

Inoltre, la menzionata giurisprudenza delle Sezioni riunite ha avuto cura di puntualizzare i criteri di distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che:

- i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

- rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportano la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;
- è possibile dedurre in appello il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente (per tale intendendosi la motivazione che si estrinseca in argomentazioni non idonee a rilevare la “*ratio decidendi*”);
- le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica e aggravamento di infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto, come sopra già detto, e possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti di cui al punto precedente.

In definitiva, il vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni medico-legali integra una violazione di legge soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione, da intendersi quale radicale assenza della stessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni inidonee a manifestare le ragioni della decisione (motivazione apparente), o fra loro logicamente incompatibili o, comunque, non chiare e scarsamente comprensibili (cfr., tra le tante più recenti, Sez. App. Sicilia, sent. n. Corte conti, Sez. I App. n. 69/2024; 283/2023, n. 190/2023, Sez. II App., n. 14/2024, n. 373/2023, n. 338/2023, n. 309/2022, n. 425/2021; Sez. III App., n. 532/2023, n. 217/2023; Sez. App. Sicilia, n. 42/2023, n. 43/2023).

Orbene, nel caso di specie, il merito della vicenda riguarda proprio ed essenzialmente il riscontro della dipendenza da causa di servizio

dell'infermità "Aritmia extrasistolica ventricolare", palesatasi durante il servizio militare di leva e ritenuta dal primo giudice come non dipendente da causa di servizio.

Devono pertanto esser ritenute inammissibili le censure articolate dall'appellante nell'atto di appello e relative al riscontro del riferito nesso eziologico.

[2] Quanto alla censura inerente alla omessa o apparente motivazione, essa può essere addotta in sede di appello pensionistico dinanzi a questa Corte soltanto qualora "nel ragionamento del giudice di prime cure sia evincibile un'omissione nell'esame di punti decisivi della controversia ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni dedotte, tale da non permettere la ricostruzione del procedimento logico giuridico posto alla base della decisione, essendo comunque escluso che detti vizi possano consistere nell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto quello auspicato dalla parte" (cfr., *ex plurimis*, Sez. appello Sicilia, sent. n. 69/2024).

In proposito, si osserva tuttavia come il giudice di prime cure, dopo aver richiamato la disciplina in materia di pensioni privilegiate e di riscontro del nesso di causalità, abbia adeguatamente motivato la statuizione impugnata, per come di seguito compendiato:

- la valutazione del CMO (che peraltro aveva classificato l'infermità come non ascrivibile a categoria utile a pensione privilegiata), su cui si basava la difesa del pensionato, non trovava conforto nei rapporti informativi relativi al breve periodo di espletamento del servizio militare;

- inoltre, detta valutazione era stata smentita sia dal Comitato per le pensioni privilegiate che dalla disposta CTU, che, in risposta alle osservazioni del CTP prof. Rallo, ha affermato che: <<*In particolare, ammesso e non concesso che l'instaurarsi di un'aritmia ventricolare monomorfa possa figurare tra le aritmie "correlate allo svolgimento di attività fisiche pesanti e stressanti" (sussistono invece motivazioni fisiopatologiche che fanno pensare al contrario), è noto come nello stress acuto la condizione indotta dal fatto stressante si instauri e si esaurisca rapidamente (in assenza di eventi improvvisi e violenti come nel DPS), mentre è nello stress cronico che l'attivazione biologico -comportamentale non si esaurisce nel tempo ma si mantiene costante o con tendenza all'aumento progressivo senza ritorno alla situazione di base. Pertanto, è lo stress cronico che può costituire una condizione predisponente per una rottura dell'equilibrio psicosomatico dell'individuo. Perché lo stress possa essere considerato "cronico" e determini un'alterazione dell'equilibrio psicosomatico dell'individuo, l'influenza dei fattori stressanti, per definizione, deve essere continuata e di lunga durata. Nel caso di specie: - NON sono dimostrate ma solo addotte, "attività fisiche pesanti e stressanti" straordinarie ed esorbitanti quelle correlate alla normale attività di servizio; - È al contrario dimostrato, essendosi manifestata l'infermità dopo soltanto qualche mese di servizio, che tali presunte attività non si sono svolte per un arco temporale sufficiente per determinare una rottura dell'equilibrio psico-fisico dell'individuo tale da determinare l'instaurarsi dell'aritmia ventricolare monomorfa che, anche per motivi fisiopatologici, appare legata viceversa ad una manifestazione idiopatica su base endogeno- costituzionale della sfera neurovegetativa>>. La CTU ha*

quindi concluso che *“NON risultano soddisfatti i criteri per la verifica del nesso causale tra il servizio prestato durante il servizio militare e l’infermità “aritmia extrasistolica ventricolare”*.

Ritiene dunque il Collegio che la sentenza gravata non possa, *ictu oculi*, essere annullata con rinvio ex art. 170, comma 4, del codice di giustizia contabile *“per omessa o apparente motivazione”*.

Né d’altra parte possono condurre a diversa conclusione la mancata acquisizione del modello SA 10 (che il pensionato presume sia stato compilato in sede di incorporamento del militare), tenuto conto che il giudice ha acquisito il fascicolo amministrativo e che comunque detto modello non sarebbe stato decisivo sul punto della eziologia della patologia in questione (*“manifestazione idiopatica su base endogeno-costituzionale della sfera neurovegetativa”*), che ben poteva non palesarsi in sede di incorporamento.

Analogamente, non risulta significativa (e comunque coerente con i principi in materia di contraddittorio e di assunzione della prova, sub specie di valutazione della rilevanza; cfr. artt. 96, 164 c.g.c.) la circostanza che il giudice, dopo aver acquisito la CTU e fissato una nuova udienza (ordinanza n.9/2022 del giorno 8/8/2022) *“per invitare parte ricorrente a precisare i punti della relazione peritale che necessitino eventualmente di essere chiariti da parte del CTU incaricato”*, abbia nella successiva udienza ritenuto la causa matura per la decisione, tradotta nell’impugnata sentenza.

Pertanto, il Giudice, nella sentenza gravata, rilevato come le note di udienza del 3/3/2023 avessero sostanzialmente *“ribadito”* (pag. 15

della sentenza) le pregresse “osservazioni del ctp prof. Rallo”, ha ritenuto di poter decidere il giudizio, articolando la motivazione nel senso già compendiato, avendo peraltro a conforto, oltre al parere negativo del Comitato delle Pensioni privilegiate n. 12700 del 10.7.1985 e al parere negativo del Collegio medico legale n. 5152 del 23.12.86, l’apporto della CTU disposta nel corso del giudizio ed espletata nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti (le considerazioni espresse dal ctp risultano anzi espressamente confutate nella relazione peritale del consulente tecnico d’ufficio).

L’appello deve dunque essere dichiarato in parte inammissibile (con riguardo alla ricostruzione del nesso eziologico tra servizio e infermità) e per il resto infondato.

[2] Le spese di difesa del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nulla per le spese di giudizio, stante la gratuità del contenzioso pensionistico.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello promosso da *omissis* e iscritto al n. **61437** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo dichiara inammissibile nel merito della ricostruzione del nesso eziologico tra servizio e infermità e per il resto infondato quanto alle doglianze in punto di fatto e respinge, in quanto in parte inammissibile e in parte infondato nei termini di cui in motivazione.

Condanna parte appellante al pagamento, a favore del Ministero della Difesa, delle spese di lite, quantificate in euro 500,00.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/9/2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Natale Longo

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 01/10/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101

DISPONE

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, a tutela dei diritti dei soggetti interessati.

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 01/10/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi

In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi